

(N. 2005)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Presidente del Consiglio dei Ministri****Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana**

(DE GASPERI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

e col **Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro**

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1951

Modificazioni agli articoli 167 del Codice penale militare di pace  
e 158 del Codice penale militare di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni contenute nell'unito disegno di legge derivano dalla necessità di modificare alcune norme dei Codici penali militari in corrispondenza di analoghe modificazioni del Codice penale comune, quali risultano dal disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia, attualmente all'esame del Senato avanti la II Commissione in sede referente (atto parlamentare 1492 del Senato).

In armonia al disegno di legge anzidetto che tende a modificare l'articolo 253 del Codice penale comune, è sembrato necessario modificare gli articoli 167 del Codice penale militare di pace e 158 del Codice penale militare di guerra, che prevedono i reati di sabotaggio, rispettivamente in tempo di pace e in tempo di guerra.

Come nel nuovo disegno di legge relativo all'articolo 253 Codice penale, così nel presente

provvedimento relativo agli articoli 167 Codice penale militare di pace e 158 Codice penale militare di guerra, viene introdotta una più ampia formulazione dell'elemento materiale del reato, sia per le azioni di danno, nelle quali il sabotaggio si realizza, sia per le cose, immobili o mobili, che possono essere danneggiate.

Inoltre è prevista l'ipotesi del sabotaggio commesso durante la fabbricazione o la costruzione della cosa da chi partecipa ai lavori di fabbricazione o costruzione.

Quanto all'aggravante del fatto commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, che con l'unito disegno di legge viene introdotta nell'articolo 158 Codice penale militare di guerra, si fa presente che l'aggravante in questione, pur essendo stata preveduta nel progetto definitivo del vigente Codice penale militare di guerra, era stata poi eliminata dal testo, essendosi ritenuto (v. relazione al re n. 105) che l'ipotesi si identificasse con quella preveduta sotto il titolo di aiuto al nemico (art. 51, Codice penale militare di guerra).

Tale argomentazione appare assolutamente non convincente, perchè — a parte la diffi-

coltà di identificare sicuramente ed in ogni caso di applicazione giudiziaria le ipotesi di sabotaggio con quelle di aiuto al nemico, dato lo specifico dolo richiesto dall'articolo 51 — il soggetto attivo del reato di sabotaggio previsto dall'articolo 158 Codice penale militare di guerra è *chiunque*, mentre il soggetto attivo del reato di aiuto al nemico è soltanto il *militare*.

Oltre a tale diversità di soggetti, vi è poi da considerare che se l'articolo 158 non venisse modificato nel senso che si propone, nei casi in cui non fosse possibile applicare l'articolo 51 Codice penale militare di guerra e dovesse applicarsi, invece, l'articolo 158 attuale, tutti gli atti di sabotaggio commessi nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano senza che sia compromessa la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato verrebbero puniti con la reclusione non inferiore a 15 anni mentre per l'articolo 253 del Codice penale i medesimi fatti sono puniti con l'ergastolo.

Le ragioni anzidette hanno consigliato di introdurre l'aggravante in questione nel 1° capoverso dell'articolo 158 Codice penale militare di guerra.

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Gli articoli 167 del Codice penale militare di pace e 158 del Codice penale militare di guerra sono modificati come segue:

*Art. 167 del Codice penale militare di pace. (Distruzione o sabotaggio di opere militari).* — « Il militare che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 105 a 108, distrugge, rimuove o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi, linee o apparecchi di telecomunicazione o altre opere o cose militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato, ovvero comunque ne impedisce o ne turba l'uso, il funzionamento o la circolazione, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

« La stessa pena si applica al militare che, essendo addetto o partecipando alla fabbricazione o alla costruzione delle cose indicate nella disposizione precedente, esegue, fa eseguire o consente che sia eseguito il lavoro, in modo da rendere, in tutto o in parte, le cose medesime inidonee all'uso o al funzionamento.

« Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato.

« Se il fatto è commesso per colpa, la pena della reclusione è ridotta ad un terzo, con la sostituzione della reclusione militare alla reclusione e la pena dell'ergastolo è sostituita dalla reclusione militare da tre a dieci anni ».

*Art. 158 del Codice penale militare di guerra (Distruzione o sabotaggio di opere o altre cose militari).* — « È punito con la reclusione non inferiore a quindici anni chiunque nei luoghi in stato di guerra:

1° distrugge, rimuove o rende inservibili in tutto o in parte anche temporaneamente navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi, macchinari o altri ordigni di guerra, linee o apparecchi di telecomunicazione o altre opere o cose militari, ovvero adibite al servizio delle Forze armate dello Stato ovvero comunque ne impedisce o ne turba l'uso, il funzionamento o la circolazione;

2° getta o rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le armi o le munizioni.

« La stessa pena si applica a chiunque, essendo addetto o partecipando alla fabbricazione o alla costruzione delle cose indicate nella disposizione precedente, esegue, fa eseguire, o consente che sia eseguito il lavoro, in modo da rendere, in tutto o in parte, le cose medesime inidonee all'uso o al funzionamento.

« Si applica la pena di morte con degradazione:

1° se il fatto è commesso nell'interesse di uno stato in guerra contro lo Stato italiano;

2° se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

« Se il fatto è commesso per colpa, la pena della reclusione è ridotta ad un terzo, con la sostituzione della reclusione militare alla reclusione, e la pena di morte è sostituita dalla reclusione militare da tre a dieci anni ».